

**CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ COMUNI
TRA IRPET E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA,
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE,
PER LO STUDIO DELLE MODALITÀ DI RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

L'anno 2018, il giorno ...del mese di,

TRA

L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (di seguito denominato "**IRPET**"), con sede in Firenze, via Pietro Dazzi n. 1, C.F. e P.I. 04355350481, rappresentato da Simone Bertini, dirigente responsabile dell'Area di ricerca Sviluppo Locale, Settori produttivi, imprese, a ciò incaricato dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 2 del 11.01.2018, competente alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. a), del regolamento di organizzazione dell'IRPET, domiciliato per gli effetti del presente atto presso la sede dell'IRPET;

E

il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell'Università degli Studi di Brescia (di seguito denominato **UNIBS**), con sede in Brescia, P.I. 01773710171 e C.F. 98007650173, pec: ammcentr@cert.unibs.it, qui rappresentato dal prof. Maurizio Tira in qualità di Rettore pro-tempore, nato a il, domiciliato per la carica a Brescia in Piazza del Mercato, 15;

PREMESSO CHE

- IRPET è ente pubblico di consulenza, sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana, per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione, ordinato dalla Regione Toscana con Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 della sopra citata legge di ordinamento dell'IRPET, individua, al comma 1, tra i compiti istituzionali dell'Istituto, "*lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici*" (lett. a), nonché "*la circolazione e la diffusione delle conoscenze e dei risultati di cui alla lett. a)[...]*" (lett. e);
- relativamente a tali compiti, l'Istituto "*stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari*" (art. 2, comma 3, lett. a);

- nell'ambito dell'attività istituzionale di IRPET, di cui al Programma di attività approvato dal Comitato di Indirizzo e controllo con deliberazione n.3 del 20.11.2017, è tra l'altro prevista l'analisi su *“Il sistema produttivo toscano fra resistenza ed innovazione”* volta a *“analizzare la capacità di reazione che in questi anni ha avuto il settore produttivo rispetto alla crisi, esaminando la sua capacità di innovazione e competitività, soffermandosi sui fattori endogeni ed esogeni che ne condizionano lo sviluppo”*;
- nell'ambito di tale ricerca si rende necessario uno specifico studio inerente le modalità di rafforzamento del sistema del trasferimento tecnologico in ambito regionale;
- è dunque interesse dell'Istituto un'analisi di fattibilità tecnica e normativa riguardo le misure adeguate a rafforzare il suddetto sistema del trasferimento tecnologico;
- UNIBS riconosce l'importanza della ricerca di base e applicata, promuove la sperimentazione scientifica, sviluppa rapporti con le imprese e le istituzioni, volte al miglioramento delle capacità traslazionali dei risultati di ricerca verso il mercato;
- UNIBS promuove forme di collaborazione con centri di ricerca, università e altri soggetti pubblici o privati che siano utili e opportune per il migliore espletamento delle proprie finalità istituzionali;
- il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale ha tra le sue linee di ricerca quella dei temi della proprietà intellettuale, della sua valutazione e valorizzazione e degli strumenti tecnici e normativi di trasferimento tecnologico;
- tra i compiti istituzionali di IRPET e di UNIBS, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, vi è dunque l'attività di ricerca sulle misure normative e tecniche per la valorizzazione dei risultati prodotti dal sistema della ricerca regionale;
- ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della L.241/90, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi di collaborazione quando le attività oggetto di detta collaborazione siano adempimento delle attività istituzionali proprie degli enti stessi;
- al fine del perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, si configura pertanto un interesse comune di IRPET e UNIBS allo svolgimento di attività di ricerca ed analisi sulle misure normative e tecnico-organizzative per la valorizzazione dei risultati del sistema della ricerca regionale.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della collaborazione

IRPET E UNIBS collaborano per lo svolgimento di attività di ricerca ed analisi sulle misure normative e tecnico-organizzative per la valorizzazione dei risultati del sistema regionale della ricerca, secondo quanto descritto nel progetto allegato 'A' alla presente convenzione e sua parte integrante.

Lo studio si colloca all'interno del tema *“Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico”*, come definito, tra l'altro, dalle delibere della Giunta Regionale Toscana n.566 del 7.7.2014, n. 789 del 13.9.2014 di attuazione a tali Indirizzi, successivamente modificate dalla delibera GRT n. 855 del 06.09.2016 che

detta “Indirizzi per il consolidamento e la valorizzazione del Sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT)” e, da ultimo, dalla delibera GRT n. 1091 del 08.11.2016 avente ad oggetto gli “Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico. Modifica elenco distretti tecnologici e ambiti tecnologici di cui alla deliberazione GR 566/2014”.

Art. 2

Modalità della collaborazione

Le attività oggetto della collaborazione saranno pianificate, gestite e controllate da un gruppo di lavoro che avrà come responsabile scientifico:

- Per UNIBS: prof. Massimiliano Granieri
- Per IRPET: dal dott. Simone Bertini, in qualità di dirigente dell’area di ricerca “Sviluppo locale, settori produttivi e imprese”

Eventuali sostituzioni dei coordinatori dell’attività dovranno essere comunicate per iscritto ed espressamente approvate dalle Parti.

Le parti si impegnano a mantenere costanti rapporti di informazione e scambio sullo svolgimento della ricerca.

Le parti si impegnano, inoltre, nei limiti delle condizioni di riservatezza esistenti, a condividere le informazioni e i dati necessari in loro possesso utili per l’effettuazione del progetto di ricerca in oggetto.

Art. 3

Risultati

I dati e i risultati dell’attività di ricerca, attinenti all’attività di ricerca e didattica, appartengono ad entrambi gli Enti e potranno essere diffusi nella forma di scritti, pubblicazioni, presentazioni a seminari o convegni, secondo le modalità concordate tra le parti.

Le Parti concordano di attivare e mantenere azioni comuni di valorizzazione e disseminazione dei risultati della collaborazione e di realizzare attività di comunicazione a sostegno dei contenuti della ricerca realizzati.

Le Parti concordano di attivare e mantenere azioni comuni di valorizzazione e disseminazione dei risultati della collaborazione e di realizzare attività di comunicazione a sostegno dei contenuti della ricerca realizzati.

L’eventuale pubblicazione dei risultati delle ricerche oggetto della presente collaborazione è condizionata a quanto stabilito nell’art. 7.

Art. 4

Oneri ed impegni

Per lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 1, IRPET e UNIBS collaboreranno tra di loro, impegnandosi reciprocamente a mettere a disposizione le risorse umane interne, le banche dati, la strumentazione informatica e metodologica in possesso, ciascuno in conformità alle rispettive normative.

Gli oneri complessivi previsti per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui al precedente art. 1, sono quantificati in euro 45.000 per la durata della Convenzione.

Ai predetti oneri partecipano:

- IRPET, con la messa a disposizione di risorse umane, banche dati e strumentazione scientifica quantificate complessivamente in euro 7.500 e con un contributo

finanziario di euro 15.000;
-il Dipartimento, con la messa a disposizione di risorse umane, banche dati e strumentazione scientifica, quantificate complessivamente in euro 22.500.
Il dettaglio degli oneri è precisato nel prospetto allegato B alla convenzione e sua parte integrante.

Art. 5

Contributo finanziario

IRPET provvederà ad erogare il contributo finanziario per l'attività di ricerca di euro 15.000 in due soluzioni, come nel dettaglio che segue:

- la prima, pari al 50%, alla firma;
- la seconda, per il restante 50%, al termine dell'attività oggetto della presente Convenzione.

Il versamento del contributo sarà effettuato da IRPET a seguito di presentazione di nota di addebito del Dipartimento contenente gli estremi per effettuare il versamento. Il contributo erogato da IRPET al Dipartimento costituisce supporto alle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Brescia, non confluisce nei proventi delle attività svolte dal Dipartimento sul mercato ed è erogato con la sola finalità di parziale ristoro per i costi di personale e struttura sostenuti dall'Università degli Studi di Brescia.

Il contributo non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR 633/72, in quanto correlato ad attività rientrante nei compiti istituzionali di IRPET e del Dipartimento.

Art. 6

Durata

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018.

A cura dei coordinatori del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 2, saranno effettuate verifiche periodiche dell'attività in corso, al fine di apportare al programma gli eventuali correttivi necessari.

Art. 7

Riservatezza

IRPET e il Dipartimento si impegnano a trattare con l'adeguata riservatezza le informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite in forza dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", alle normative e regolamentazioni regionali in materia di riservatezza, e nel rispetto delle disposizioni regolamentari e dei pareri dell'Autorità di Garanzia preposta in materia.

Art. 8

Controversie

IRPET e il Dipartimento si impegnano ad improntare i propri rapporti alla massima lealtà e correttezza, evitando qualsiasi comportamento od azione che possano risultare lesivi per ciascuna delle Parti, regolando, attraverso specifici accordi, ogni questione che dovesse insorgere fra le medesime.

Per eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione sarà esclusivamente

competente il Foro di Firenze.

Art. 9

Spese di Convenzione

La presente scrittura convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642- Allegato A- Tariffa parte I- articolo 2.

Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università degli Studi di Brescia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017.

IRPET, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Brescia, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta dovuta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per IRPET

Per l'Università degli Studi di Brescia

Dott. Simone Bertini

Il Rettore
Prof. Maurizio Tira

AllegatoA

PROGETTOTECNICO

1. Premessa

La Regione Toscana – per volontà del suo Presidente – ha come obiettivo strategico quello di rafforzare il sistema regionale del trasferimento tecnologico (inteso come trasferimento dei risultati della ricerca verso il mercato e rafforzamento dell'asse università/industria sul piano della ricerca), migliorando l'impatto degli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo e garantendo maggiore efficienza, anche dal punto di vista economico. Siffatto obiettivo dovrebbe essere perseguito sulla base di una serie di azioni, tra le quali rientra la creazione di una struttura (identificata provvisoriamente come “ufficio regionale per la valorizzazione della ricerca”), sulla falsariga di quanto già accade, proprio nella Regione Toscana, con riguardo alle scienze della vita, attraverso il ruolo attribuito a Toscana Life Science.

L'obiettivo regionale segue quella che è ormai una linea di tendenza abbastanza consolidata, sia in Italia, sia in Europa (dove si guarda spesso a realtà d'oltreoceano più mature), nelle quali il mondo delle università e degli enti pubblici di ricerca dialoga alla pari con l'industria e concorre in maniera significativa alla creazione di ricchezza, di posti lavoro qualificati, di nuova imprenditoria.

A livello di Commissione europea, vi è una attenzione particolare al trasferimento tecnologico – inteso qui come capacità traslazionale dell'ente pubblico, di valorizzazione dei risultati della ricerca – e al potenziamento degli uffici per il trasferimento di tecnologia, attraverso azioni cd. di capacity building, anche migliorando le organizzazioni, favorendo le aggregazioni e la messa in comune di strumenti di lavoro.

Questo documento tratteggia alcune linee di attività che potrebbero essere intraprese nel corso dei prossimi mesi per (1) meglio enucleare gli obiettivi regionali sulla creazione di un ufficio regionale di trasferimento tecnologico, chiarendo il quadro regolamentare e normativo in genere; (2) individuare linee di intervento complementari sul breve, medio e lungo termine; (3) introdurre un sistema oggettivo di misurazione della performance e alcuni benchmark, per rendere comparabili i progressi effettuati e confrontarli con quelli di analoghe realtà europee.

2. Possibili traiettorie di lavoro

Gli ambiti di intervento per il potenziamento del trasferimento tecnologico regionale – nella accezione di cui sopra – possono essere diversi; alcuni sono raggiungibili in tempi rapidi, mentre altri richiedono medio e lungo termine, perché presuppongono l'adattamento (e/o l'eventuale creazione) di strumenti delle politiche per la ricerca. La stessa creazione di un ufficio regionale, che assuma su di sé alcune funzioni comuni a quelle delle varie realtà accademiche, richiede una preventiva verifica della omogeneità degli impianti regolamentari dei vari enti coinvolti, al fine di evitare che l'obiettivo dichiarato venga compromesso da ostacoli amministrativi e istituzionali non previsti in anticipo.

Con riserva di eventualmente dettagliare il contesto nel quale si inseriscono, a livello accademico, le attività di rafforzamento del sistema di trasferimento tecnologico, possono

qui schematicamente individuarsi le principali linee di azione che, opportunamente programmate ed eseguite, possono portare significativi benefici e concorrere al raggiungimento dell'obiettivo esplicitato in premessa. Le attività teoricamente concepibili e attuabili, e per le quali si richiede una preventiva analisi di fattibilità tecnico normativa, sono di seguito meglio specificate.

(i) Verifica di fattibilità dell'ufficio regionale di valorizzazione della ricerca, con identificazione del possibile ruolo, delle funzioni esclusive e di quelle condivise, del finanziamento, delle interazioni con le strutture decentrate a livello di ateneo, dell'ambito tecnologico di operatività (complementare rispetto a quello già occupato da TLS).

(ii) Sul fronte dei rapporti università / industria a livello di ricerca industriale, è possibile prevedere schemi convenzionali uniformi, che riducano i costi di transazione, migliorino la gestione dei risultati e della proprietà intellettuale (nel suo complesso, quindi anche oltre il brevetto), bilancino la posizione dell'ente pubblico nei confronti del finanziatore, e sveltiscano i processi di approvazione. Nella misura in cui il modello (o i modelli) possa essere avallato o 'certificato' dalla Regione, con un ruolo promozionale, potrebbe diventare un driver di aumento della collaborazione università/industria in Toscana.

(iii) Sul fronte delle capacità di trasferimento dei risultati, è possibile individuare i meccanismi per l'erogazione di voucher, eventualmente su base rotativa e stabile (possibilmente amministrato dall'istituendo ufficio regionale), per favorire le estensioni dei titoli di proprietà intellettuale all'estero, che è condizione minima per l'attrazione di investitori sulle rispettive tecnologie e favorire processi di creazione di spin-off e start-up o aumentare le prospettive di licenza verso le imprese.

(iv) Al fine di rafforzare gli uffici di trasferimento tecnologico e aumentare il livello di competenze, anche specialistiche, possono essere programmate azioni di formazione e di capacity building su quelle che vengono definite comunemente a livello europeo come CAFs (critical areas of focus), corrispondenti ai vari momenti tipici di attività di un ente di trasferimento tecnologico. A questo riguardo, andranno valutati i profili di complementarità con il FSE, al fine di reperire le risorse necessarie e conformare gli strumenti disponibili all'impiego desiderato.

(v) Sul più lungo periodo, possono ipotizzarsi strumenti finanziari di supporto alla maturazione delle tecnologie derivanti dalla ricerca pubblica, sotto forma di contributi (misure cd. di proof-of-concept o proof-of-principle), da rendere eventualmente complementari con le risorse private. Opportunamente diseguate, le misure di PoC possono rappresentare anche una leva di attrazione di investimenti sul sistema toscano del trasferimento tecnologico, con ricadute positive sia sulle attività di valorizzazione mediante licenza, sia per quanto riguarda la creazione di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico.

Al fine di verificare l'efficienza delle misure adottate, tutte le attività dovrebbero essere precedute da una ricognizione dell'esistente nonché una stima del potenziale regionale, attraverso una verifica con i principali attori, poi da coinvolgere nel piano di lavoro. Allo stesso modo andranno previste delle metriche, compatibili con gli standard nazionali (survey Netval) ed europei (survey ASTP-Proton, che si ispira alle knowledge transfer

metrics della Commissione europea). Questa attività preliminare consentirà di conoscere meglio il terreno di intervento, nonché strutturare le varie misure in maniera che non si pongano in contrasto con altri strumenti esistenti a livello decentrato. Inoltre, attraverso la previsione di metriche, sarà possibile misurare i benefici reali delle azioni di policy, eventualmente migliorando o eliminando gli strumenti che di volta in volta vengono adottati.

3. Piano dei tempi

Indicativamente – e con riserva di verificare l'utilità di creare un gruppo di lavoro con gli uffici coinvolti – le attività descritte al paragrafo precedente potrebbero essere attuate secondo le tempistiche che seguono, tutte decorrenti dal kick-off del progetto:

- (i) Verifica di fattibilità dell'ufficio regionale per la valorizzazione della ricerca: 4 mesi
- (ii) Verifica di fattibilità ed eventuale predisposizione di convenzioni uniformi per l'attività collaborativa di ricerca: 2 mesi
- (iii) Studio e predisposizione di un sistema di voucher regionali: 6 mesi
- (v) Azioni di formazione specialistica per il personale sui temi del trasferimento tecnologico: 8 mesi
- (vi) Verifica di fattibilità e realizzazione di misure per il finanziamento del proof-of-concept: 9 mesi

4. Conclusioni

Il percorso che la Regione Toscana intende intraprendere è comune ad altre realtà territoriali che si sono preoccupate di creare e/o rafforzare un sistema locale di trasferimento tecnologico; oltre all'esempio di Toscana Life Science (come esperienza settoriale), si può ricordare l'analogo esperimento fatto dalla Regione Friuli Venezia-Giulia con gli uffici di trasferimento tecnologico della SISSA, di Udine e di Trieste. Anche in alcuni Paesi del nord Europa questo percorso si è reso necessario per superare limiti operativi e dimensionali della ricerca pubblica e delle università. Si tratta di percorsi necessariamente di lungo periodo, ma con interventi che già nel breve debbono poter invertire una tendenza e dare immediati riscontri rispetto all'obiettivo generale. Complessivamente, il beneficio massimo sarebbe tangibile e significativo nell'arco dei 3-5 anni, quando tutte le misure sono a regime.

Allegato B

PIANO DEI COSTI

Attività di collaborazione tra IRPET e UNIBS per lo “Studio delle modalità di rafforzamento del sistema di trasferimento tecnologico”

<u>A. Oneri a carico di IRPET.</u>		
Costi del personale	euro	4.000
Costi per l'uso di strumentazioni scientifiche e banche dati	euro	2.500
Know how	euro	1.000
Contributo finanziario	euro	15.000
Totale oneri a carico di IRPET	euro	22.500
<u>B. Oneri a carico dell'Università</u>		
Costi del personale	euro	13.000
Costi per l'uso di strumentazioni scientifiche e banche dati	euro	1.500
Know how	euro	8.000
Totale oneri a carico dell'Università	euro	22.500
Totale oneri attività di collaborazione	euro	45.000